

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E GESTIONE.

ART. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità, i principi e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Bracciano e delle attrezzature in essi esistenti.

ART. 2

Il Comune di Bracciano gestisce direttamente gli impianti sportivi secondo le prescrizioni del presente regolamento.

ART. 3

La Giunta comunale, qualora ritenga più vantaggiosa la gestione, può sottoscrivere apposita convenzione per affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi nel rispetto delle indicazioni di seguito elencate;

Compiti del gestore

- Custodia e pulizia giornaliera di tutti i locali costituenti la struttura
- Manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature
- Assunzione degli oneri di energia elettrica, acqua, riscaldamento
- Irrigazione e cura del verde

Compiti del Comune

- Manutenzione straordinaria dell'impianto
- Garanzia di agibilità delle strutture e conformità degli impianti

Accesso

- Il gestore deve garantire la concessione in uso degli impianti sportivi ai soggetti aventi diritto di cui al Titolo II Art. 6
- Il Comune si riserva la facoltà di consentire, a proprio giudizio, l'utilizzo dell'impianto di norma nelle ore antimeridiane da parte di istituti scolastici operanti sul territorio ovvero da parte di altri organismi che ne facessero richiesta ovvero in occasione di circostanze, manifestazioni ed avvenimenti particolari e/o straordinari. Il Comune valuterà, in relazione alla specificità delle situazioni e delle richieste, se i richiedenti dovranno presentare comunque istanza al gestore, concordando con lo stesso termini, modalità e condizioni per l'uso dell'impianto in modo tale che siano compatibili con gli orari di utilizzo dell'impianto per manifestazioni legate ai campionati.

Determinazione tariffe e riscossione

- Le tariffe di accesso agli impianti sono definite annualmente dal Comune con delibera di Giunta comunale previa consultazione del gestore
- Il gestore provvede alla riscossione trattenendo le quote a fronte degli oneri gestionali.

Contributo comunale

A fronte degli oneri gestionali facenti carico al gestore, l'Amministrazione comunale definisce un contributo annuale volto a concorrere alle spese di conduzione. Il contributo può essere definito prendendo a riferimento la spesa aggregata sostenuta dal Comune prima dell'affidamento esterno decurtata delle entrate e ridotta di un valore compreso tra il 10 e il 30 %.

Penali e cauzioni

Il gestore è tenuto al pagamento di penali in caso di violazioni contrattuali e al versamento di un deposito cauzionale.

Durata

- La convenzione avrà durata compresa tra i tre e i cinque anni.
- Il Comune procederà alla rescissione della convenzione con il gestore nei casi in cui si verifichino abusi nell'utilizzo dell'impianto, ovvero l'impianto venga utilizzato per finalità incompatibili con la pratica sportiva o con le finalità sancite dallo statuto del gestore ovvero nei casi di mancato rispetto delle clausole e condizioni inserite nella convenzione. In tal caso le suddette circostanze saranno comunicate al gestore da parte del Comune. Il gestore potrà far pervenire al Comune, entro dieci giorni, scritti chiarificativi. Il Comune, quindi, adotterà propri provvedimenti dandone comunicazione al gestore, garantendo comunque lo svolgimento e la conclusione delle attività legate all'anno agonistico in corso.
- In caso di affidamento in gestione, gli impianti sportivi esistenti saranno prioritariamente proposti in affidamento gestionale ai soggetti sportivi locali. Le società sportive interessate verranno interpellate per aderire ai convenzionamenti secondo gli elementi contrattuali di cui al presente articolo. In presenza di più soggetti interessati, la convenzione di gestione verrà definita con un organismo aggregante con tutte le società disponibili. In mancanza di soggetti sportivi locali disponibili alla gestione su convenzione si procederà all'indizione di specifiche gare di appalto aperte anche a soggetti economici.

ART. 4

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

ART. 5

Le funzioni connesse alla gestione degli impianti attengono alla competenza ed alla responsabilità del Capo Area di competenza del servizio, nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive emanate dall'Amministrazione.

TITOLO II - SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

ART. 6

Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi comunali:

- le scuole di ogni ordine e grado
- le Associazioni legalmente costituite e/o affiliate ad una o più Federazioni sportive del CONI;
- le Associazioni legalmente costituite e/o affiliate agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- le Associazioni che svolgono attività agonistica, partecipando ai campionati federali;
- le Società e gli Enti di Promozione Sportiva che svolgono attività di avviamento allo sport e attività motoria di base.
- le Associazioni non sportive
- i singoli cittadini e le aggregazioni spontanee di cittadini.

L'uso degli impianti sportivi comunali, comunque, non potrà essere concesso per fini di lucro o in favore di operatori economici.

TITOLO III - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PROGRAMMAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI.

ART. 7

Al fine di consentire la necessaria programmazione per ogni singola disciplina e di stabilire turni, spazi e orari relativi alle singole strutture, le domande per l'uso degli impianti sportivi, per attività compatibili con la tipologia degli impianti stessi, devono essere presentate al Responsabile del Servizio competente, secondo le scadenze di seguito indicate, pena il non accoglimento:

- entro il 30 settembre di ogni anno
- da parte di associazioni sportive, riferite a periodi superiori a 30 giorni o per l'intera annata agonistico – sportiva;
- da parte di scuole, riferite all'intero anno scolastico.
- almeno 15 giorni prima di ogni iniziativa, per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni, organizzate anche da associazioni non sportive.
- almeno 7 giorni prima dell'inizio delle attività per l'utilizzo degli impianti da parte di singoli cittadini.

Non potranno, comunque, essere concesse autorizzazioni superiori ad una intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

ART. 8

Potranno fruire di autorizzazioni temporanee, previa presentazione di giustificata istanza, anche i singoli cittadini che per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazioni a concorsi pubblici ove siano richieste prove sportive), per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale, richiedano l'uso delle strutture comunali che potranno essere concesse compatibilmente con le autorizzazioni già in atto.

Alle istanze di cui al presente articolo dovrà essere allegato il certificato di sana e robusta costituzione fisica per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica.

ART. 9

Ai fini del rilascio delle concessioni i soggetti di cui al precedente art. 6, possono produrre una sola domanda per la stessa disciplina sportiva e devono indicare, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.

In caso di accoglimento della richiesta il Comune assegnerà al richiedente un solo impianto. Le istanze devono contenere:

- i requisiti posseduti dai proponenti;
- le finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- l'indicazione dell'attività da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
- formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'Associazione, ovvero dell'Istituto Scolastico, ovvero il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - a) ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 - b) a rispondere dei danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, alle attrezzature e alle pertinenze durante l'uso, obbligandosi al risarcimento degli stessi;
 - c) a sollevare il Comune di Bracciano da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare dalle attività sportive e/o extra sportive agli organizzatori, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori;
 - d) a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;

- e) a stipulare polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva, in caso di utilizzo degli impianti prolungato e consecutivo (uguale o superiore a 30 giorni), ovvero qualora se ne ravvisi la necessità da parte del concedente;
- f) a non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività nelle strutture comunali, a fini di lucro;
- g) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'associazione o al gruppo richiedente;
- h) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
- i) ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e a non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse;
- j) a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.

ART. 10

Il competente Servizio comunale, in sede di formazione del calendario delle assegnazioni, in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri:

- a) data di presentazione dell'istanza;
- b) programma di attività da svolgere;
- c) numero degli atleti tesserati;

E' data facoltà al Responsabile del settore o suo delegato di convocare le associazioni interessate al fine della definizione del calendario.

TITOLO IV - DOVERI, CARICHI, SPESE E COMPETENZE DEI CONCESSIONARI.

ART. 11

Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in relazione alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dai concessionari senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Bracciano.

Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il concessionario ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità, dovrà acquisire i prescritti pareri e nulla osta delle Commissioni competenti alla Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Fanno carico ai concessionari anche le spese S.I.A.E qualora queste siano richieste.

ART. 12

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte dei concessionari, il pagamento delle quote stabilite nel tariffario approvato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno.

ART. 13

Sono esenti dal pagamento delle quote d'uso previste dal tariffario le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le società che promuovano lo sport per gli anziani, le quali potranno praticare anche più discipline sportive nello stesso impianto o in più impianti, in ragione dello scopo solidaristico, purché senza fini di lucro.

ART. 14

Il concessionario dovrà provvedere, previa apposita autorizzazione, a propria cura e spese alla fornitura, al montaggio ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell'impianto ed eventualmente necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive dallo stesso organizzate. Le operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività.

ART. 15

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

**TITOLO V - ESENZIONE DI RESPONSABILITA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN CASO DI AMMANCHI, FURTI E DANNI MATERIALI.
USO CORRETTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
RESPONSABILITA' PER DANNI ARRECATI AGLI IMPIANTI, AD ATTREZZATURE E SERVIZI.**

ART. 16

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e non risponde degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività.

ART. 17

Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi, ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza ed infine ad indossare tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva ed idonee all'uso dell'impianto. L'uso di calzature sportive è sempre obbligatorio, per la salvaguardia dell'impianto, anche in occasione di manifestazioni diverse da quelle sportive.

**TITOLO VI - CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR-RISTORO.
AFFISSIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO.**

ART. 18

Le concessioni dei servizi di bar, ristoro ed altri servizi negli impianti sportivi comunali, sono a titolo oneroso e sono disciplinate da convenzioni sottoscritte con il Servizio comunale competente in materia, in conformità alla normativa vigente ed alle disposizioni contenute nelle apposite deliberazioni dell'Ente.

L'affissione/esposizione di materiale pubblicitario (banner, striscioni...) è altresì soggetta alla preventiva autorizzazione ad al pagamento dei relativi oneri.

**TITOLO VII - DIRITTO DI VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE.
CASI DI REVOCA DELLE CONCESSIONI.
DECADENZE.**

ART. 19

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare ad altre autorità, al Comune compete - in vigenza della Concessione - di vigilare:

- a) sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
- b) sul rispetto dei limiti della concessione;
- c) sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente regolamento.

Le azioni di vigilanza e controllo potranno essere espletate da operatori del Comando di Polizia Municipale e/o funzionari e dipendenti dell'Ente locale a tal fine autorizzati.

ART. 20

La concessione può essere revocata prima della scadenza del termine finale indicato nella stessa in ipotesi di irregolarità accertata. Si procede, altresì, alla revoca della concessione qualora il concessionario:

- a) utilizzi gli impianti a scopo di lucro e, comunque, per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- b) non garantisca di fatto la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
- c) non si fornisca delle necessarie autorizzazioni e nulla osta concessi dalle altre Autorità diverse da quelle comunali, quando sia richiesto dalle caratteristiche dell'attività o manifestazione programmata;
- d) non effettui il versamento degli oneri dovuti, fermo restando le procedure di recupero delle somme per le quote scadute;
- e) non giustifichi il mancato utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Le ore revocate potranno essere concesse ad altra associazione secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

Nei casi a), b), c), e) indicati dal presente articolo non è dovuto ai concessionari alcun rimborso totale o parziale del canone d'uso eventualmente già versato, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

RESTITUZIONE DEI CANONI GIA' PAGATI.

DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI IN SEGUITO A RISOLUZIONE PER CAUSA DEL CONCESSIONARIO.

ART. 21

Il rapporto di concessione è risolto, di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti.

Allo stesso modo la concessione deve ritenersi priva di effetto qualora, per particolari condizioni climatiche, l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

In tutti gli anzidetti casi nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni pagati limitatamente al periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.

Il Comune avrà diritto al risarcimento di danni, sia indiretti che diretti, ogni qualvolta la risoluzione anticipata della concessione sia dovuta a causa imputabile al concessionario.

Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, competerà sempre in qualsiasi momento al Comune, tramite il Servizio competente, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse e per casi eccezionali ed imprevedibili, senza che il concessionario nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo.

TITOLO IX - ABROGAZIONE DI NORME.

NORMA TRANSITORIA.

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.

ART. 22

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi e del tempo libero, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12/6/2006.

ART. 23

Tutte le concessioni d'uso attualmente operanti s'intendono decadute trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, fissata per il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Atto.

ART. 24

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 15/10/2008, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme in esso contenute, sarà pubblicizzato tramite tutti i canali istituzionali ed affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi.